



**COMUNE DI VENTIMIGLIA
PROVINCIA DI IMPERIA
UFFICIO TRIBUTI**

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE

**LE PRINCIPALI NOVITA' IUC (IMU-TASI-TARI) ANNO 2016
AGGIORNAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 – TESTO DEFINITIVO
DEL 22/12/2015 - ED ALLE ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE**

1) ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSE A/1-A/8-A/9 per le quali è quindi applicabile).

Rimane invariata l'aliquota dello 0,50 per mille sugli immobili produttivi e strumentali agricoli, così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 e s.m.e.i. e non ricadenti nei fogli di mappa classificati come montani in base ai criteri individuati nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 in quanto il Comune di Ventimiglia è stato dichiarato "parzialmente montano" - **CODICE TRIBUTO 3959**

2) IMU ESENZIONE TERRENI - MODALITA' APPLICATIVE

- Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Sono esenti dall'IMU i terreni ricadenti nei fogli di mappa classificati come montani in base ai criteri individuati nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 in quanto il Comune di Ventimiglia è stato dichiarato "parzialmente montano";

3) IMU - COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli)

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale alle seguenti condizioni:

CONDIZIONI :

- IL COMODANTE DEVE POSSEDERE SOLAMENTE UN IMMOBILE AD USO ABITATIVO IN ITALIA
- IL COMODANTE PUO' POSSEDERE ANCHE ALTRO IMMOBILE, A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE
- IL COMODANTE DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO
- IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO
- ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU

La riduzione è applicabile anche alle pertinenze.

4) IMU – CASE IN AFFITTO

Dal 2016 per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

- BISOGNA PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU CON ALLEGATO IL CONTRATTO DI LOCAZIONE

5) IMU – ALIQUOTE STABILITE DAL COMUNE

- **ALIQUOTA 6** per mille per abitazione principale nelle categorie A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze C/6 C/7 C/2 detrazione euro 200.00 – **CODICE TRIBUTO 3912**;

- **ALIQUOTA 10,6** per mille – di cui 7.6 per mille riservato esclusivamente alla Stato (per tutti gli immobili nel gruppo catastale “ D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili “ produttivi e strumentali agricoli” esenti IMU dal 01/01/2014) – **CODICE TRIBUTO 3925** (quota statale), **CODICE TRIBUTO 3930** (quota comunale);

- **ALIQUOTA 7,60** per mille per i terreni non esenti come sopraspecificato – **CODICE TRIBUTO 3914**;

- **ALIQUOTA 10,60** per mille per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili – **CODICE TRIBUTO 3918** per altri fabbricati, **CODICE TRIBUTO 3916** per le aree fabbricabili;

6) CITTADINI ISCRITTI ALL’AIRE - Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014 – IMU, TASI E TARI

A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sulla suddetta unità immobiliare le imposte TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Dall'anno 2016 sulla suddetta unità immobiliare vale l'esenzione IMU e TASI come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7) e rimane la riduzione di due terzi della TARI.

CONDIZIONI :

- solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero, se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale. Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.

Ventimiglia, 02/05/2016.